

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gra
Pe
m

00141 - ROMA

VIA EMILIO DE ROSSI, 5

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 9 - 10 Febbraio 1971

PER MIGLIORARE PROVVEDIMENTI INCOMPLETI, SPESSO CONFUSI

Emendamenti sostanziali ai d. d. l. per la Scuola

Concrete proposte dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA al Parlamento per la riforma universitaria, lo stato giuridico e l'anno-ponte

Il Parlamento sta esaminando tre provvedimenti legislativi che interessano direttamente la Scuola. Essi riguardano, come demmo notizia nell'ultimo numero del nostro giornale, la riforma dell'ordinamento universitario (Senato), lo stato giuridico e l'anno-ponte (Camera dei Deputati).

Diciamo subito che questi provvedimenti sono legati fra loro da un comune denominatore: il compromesso.

Infatti, il provvedimento per la riforma universitaria è, in pratica, il testo unificato dei cinque disegni di legge presentati a suo tempo dal governo, dai senatori a vita Gronchi, Montale e Ruini, dai senatori appartenenti al MSI, al PLI, al PCI e di altri disegni di legge settoriali concorrenti.

Il disegno di legge sullo stato giuridico è il condensato di cinque mesi di discussioni fra rappresentanti dei sindacati e del Ministero della pubblica istruzione con il risultato che alcune importanti proposte non sono state recepite nel provvedimento.

Il disegno di legge per l'anno-ponte è la media delle convergenze manifestatesi su alcuni temi in occasione dell'indagine svolta dal ministro Misasi nel luglio dello scorso anno.

Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che i compromessi — per la loro stessa natura — hanno dato origine a provvedimenti incompleti, parziali, spesso confusi. Da ciò la necessità di emendamenti; i Sindacati della CISNAL-SCUOLA ne hanno predisposto una serie allo scopo di apportare miglioramenti sostanziali ai suddetti disegni di legge. Pur non potendo, per ovvi motivi di spazio, illustrarli tutti (ad essi sarà dedicato un numero straordinario de «La Scuola Nazionale») ci sembra doveroso soffermarci su alcuni istituti oggetto degli emendamenti stessi.

Lo stato giuridico (i cui emendamenti appaiono in altra parte del giornale), per quanto riguarda la parte economica, si limita a recepire, in maniera confusa e limitativa, il discorso sui rapporti interni ed esterni della legge n. 831. I Sindacati della CISNAL-SCUOLA, fautori del principio: a parità di qualifica e grado, parità di retribuzione, sostengono l'istituto dello stipendio unico e, in subordine, una dizione chiara, che non dia luogo ad equivoci, per il rispetto dei rapporti previsti dalla predetta legge n. 831.

Per quanto riguarda il riordinamento degli organi collegiali, gli emendamenti della CISNAL-SCUOLA, pur partendo dal principio che tutte le iniziative che possono potenziare e ravvivare la collaborazione tra le varie componenti della vita scolastica sono da prendere in seria considerazione, hanno in sé un limite invalicabile: ogni decisione in merito alle attività connesse con la funzione docente deve essere affidata esclusivamente agli insegnanti.

Per il personale non docente gli emendamenti sono intesi a dettare norme precise per la disciplina dello stato giuridico, per la ristrutturazione delle carriere e per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Gli emendamenti al disegno di legge per l'anno-ponte si incen-

trano sull'articolo 1 (calendario scolastico: rigetto della proposta del quadrimestre; divisione, invece, dell'anno scolastico in due periodi con inizio delle lezioni il 20 gennaio e termine il 22 dicembre); sull'articolo 2 (che, pur prevedendo la scuola dell'obbligo ripartita in tre cicli — due di scuola elementare e uno di scuola media — non innesta in essa la scuola materna ed è in contrasto con l'articolo 3 comma 3 del d.d.l. sullo stato giuridico); sull'art. 5 (contrarietà alla proroga della legge 119/1969 — esami di maturità — essendo necessaria una nuova disciplina dell'istituto che preveda appropriati, seri e compiuti metodi di accertamento della preparazione finale degli allievi).

Università. Rimandando un completo discorso ad altra occasione, accenniamo, qui, alla formazione

del personale docente di ogni ordine e grado. E' necessaria, nell'ambito di ciascuna Università, l'istituzione di una facoltà nella quale ciò che si apprende venga ripensato sotto l'aspetto psicologico, e metodologico; una facoltà nella quale, insomma, per un biennio, si insegni ad insegnare.

Questi i principali istituti ai quali i Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno ritenuto necessario apportare emendamenti sostanziali al fine di avviare la Scuola a rispondere pienamente alle esigenze psico-culturali degli allievi, a porsi quale faro che indichi la mèta cui tende la persona umana, ad essere elemento determinante per costruire una Società nuova veramente efficiente e completa, nella quale ognuno trovi il suo posto e viva in piena dignità.

e. m.

DAL PROVVEDITORE AGLI STUDI TORNESE

Impedita a Roma una riunione sindacale

Si illusero gli operatori scolastici quando con il trasferimento nella capitale del Provveditore Torinese si aspettava una svolta sostanziale capace di rinnovare i modi di condurre la più importante e la più difficile amministrazione scolastica provinciale.

In principio, dal testo di alcuni "Ordini di servizio", si ebbe l'impressione che in via Pianciani fosse arrivato l'uomo giusto, invece... non rimase che prendere atto con vivo rammarico, dell'unico concreto "cambiamento": quello dei nuovi locali, più belli, più ampi e più funzionali.

Poi tutto continuò come prima, secondo la logica del compromesso, per non pregiudicare, con azioni che potessero infastidire o dispiacere alle eminenze politiche che si sono avvicinate alla guida della Scuola Italiana, le possibilità di "approdare" verso gli ambiti traguardi del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, riservati quasi sempre in premio ai "buo-

ni" Provveditori di Roma.

Una recentissima e concreta prova della sua obbediente "bontà" politica, il Provveditore di Roma l'ha fornita allorché con un fonogramma provocatorio per l'ora in cui fu trasmesso ha revocato l'autorizzazione da lui stesso accordata in precedenza per l'uso di locali scolastici, nei quali doveva svolgersi un'assemblea di insegnanti, iscritti e simpatizzanti della CISNAL-Scuola, nel corso della quale il Vice Segretario Nazionale del SINATIE, E. delvais Moschini, avrebbe dovuto illustrare il tema: "Creare una Scuola nuova per costruire una Società nuova".

Quale è stata la motivazione ufficiale della revoca? Eccola: "Riferimento autorizzazione concessa uso scuola elementare Pestalozzi riunione sindacale insegnanti in considerazione che dal modo della pubblicazione delle notizie emerge che non trattasi di riunione

EZIO LOZZI

(Continua a pag. 2)

CON UNA DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DI ROMA

L'Università restituita all'ordine

Il Senato accademico dell'università di Roma nella seduta del 18 febbraio 1971, ascoltata la dettagliata relazione del rettore;

esaminate le molteplici proteste e denunce scritte, presentate al rettorato dai singoli presidi, direttori di istituti e docenti di facoltà;

ascoltati i chiarimenti ulteriori orali forniti nella presente seduta da alcuni presidi;

preso atto che già da parecchio tempo sia nella città universitaria, sia in alcune facoltà distaccate si deve purtroppo lamentare una pericolosa recrudescenza del clima di sopraffazione e di violenza fra le opposte fazioni stu-

dentescche e di intimidazioni sia verso il personale docente e non docente, sia verso gli studenti stessi che intendono frequentare regolarmente i corsi;

rilevato che tale clima di violenza per il fatto stesso di intralciare e pregiudicare nel modo più grave il regolare svolgimento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo, non può essere oltre tollerato;

considerato che esso si ravvisa tanto più intollerabile e deprecabile in quanto, oltre ai rilevanti danni che viene ad arrecare alle attrezzature, implica anche una grave pericolosità non solo per la dignità e serenità di vita del

personale docente e non docente dell'Ateneo, sottoposto a continui insulti e minacce, ma anche per la stessa incolumità fisica del medesimo, così da provocare a ragione le sue più vibrante proteste e rimostranze;

delibera all'unanimità:

1) che venga severamente vietato l'ingresso nella città universitaria nelle facoltà distaccate sia a persone singole sia a gruppi di persone, studenti o non studenti, i quali si presentano muniti di bastoni o di altre armi di qualsiasi natura;

2) che venga immediatamente stroncato ogni tentativo o pericolo di violenze o comunque di turbative di qualsiasi genere dell'attività scientifica e didattica nell'interno delle singole facoltà e istituti e che i perturbatori vengano subito estromessi dai medesimi ed eventualmente arrestati e denunciati all'autorità giudiziaria;

3) che rimanga in potere dei singoli presidi e direttori di istituti di procedere essi stessi a loro giudizio discrezionale sia a richiedere direttamente l'intervento delle forze dell'ordine nell'interno delle rispettive facoltà ed istituti, sia eventualmente disporre la chiusura dei medesimi per uno o più giorni di fronte ad ogni tentativo o minaccia di violenza o turbative;

4) che la presente delibera venga a cura del rettore comunicata immediatamente ai ministri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, al prefetto e al questore di Roma affinché provvedano tempestivamente e nei modi più adeguati a farla rispettare e darle concreta esecuzione.

Fin qui la delibera del Senato accademico.

Un punto della delibera, però, è necessario sottolineare. E' quello ove si lamenta "una recrudescenza del clima di sopraffazione e di violenza fra le opposte fazioni

studentesche".

Molto avremmo da dire in proposito. Preferiamo, invece, far parlare i fatti. Nell'aula sesta della facoltà di lettere erano conservate, pronte per l'uso, quelle che vengono definite "armi improprie": sassi, bastoni, manici di piccone, spranghe di ferro, catene, il tutto per il peso di oltre un quintale.

La scoperta è stata fatta dal Commissariato di P.S. dell'Università nel corso di una perquisizione effettuata, in conseguenza della delibera, in quella che è indicata come la roccaforte del sinistrismo.

Analoga perquisizione è stata fatta nella facoltà di giurisprudenza, indicata come la sede dell'estremismo di destra: nessun rinvenimento.

No comment! *

Trattenute agli insegnanti di R. Calabria

Quanto sta accadendo a Reggio Calabria è a tutti noto. Non altrettanto noto è quanto sta accadendo agli insegnanti. La locale Prefettura con fonogramma n. 171 del 3 febbraio ha disposto che il Provveditore agli Studi trasmetta alla direzione provinciale del tesoro gli elenchi nominativi del personale assente ingiustificatamente dal servizio per ciascuno dei giorni successivi al 21 gennaio allo scopo di operare la trattenuta della quota della retribuzione.

E' indubbiamente difficile capire questo provvedimento. Delle due l'una: o a Reggio "regna l'ordine", e allora: tutti al lavoro!, o la città è in stato di assedio, ogni attività è ferma, l'incolumità fisica è in continuo pericolo e allora... allora, signori del governo non potete fare pagare a chi sta subendo le conseguenze dei vostri errori.

In questo senso i Sindacati della CISNAL-SCUOLA non lasceranno nulla di intonato per tutelare gli insegnanti di Reggio Calabria.

DAGLI ORGANI DIRETTIVI DEL SISME

Esaminata la situazione della scuola media italiana

Proclamato lo stato di agitazione della categoria

Il 31 gennaio scorso si sono riuniti in Roma la Giunta Nazionale ed i coordinatori regionali del SISME-CISNAL.

Dopo aver deliberato in ordine ad alcuni problemi organizzativi interni, con particolare riferimento alla stampa e al potenziamento delle strutture periferiche del Sindacato, la Giunta Nazionale ed i coordinatori regionali hanno preso in esame la situazione della Scuola Media Italiana con particolare riguardo:

- al persistente stato di violenza;
- alla riforma degli istituti di II grado;
- alle nuove forme di reclutamento del personale insegnante;
- allo stato normativo e allo stato economico dei docenti e del personale non insegnante.

In base alla decadenza di due membri e alla cooptazione di altri due dirigenti provinciali in loro sostituzione, la Giunta Nazionale del Sisme risulta così costituita: **Paride De Bella**, Segretario Nazionale; **Giuseppe Ciannarconi**, Vice Segretario Nazionale; **Remo Roncati**, Vice Segretario Nazionale; **Giampiero Boccafresca**, Segretario Amministrativo; **Roberto Coltellacci**, **Antonio Fede**, **Pietro Figà Talamanca**, **Rosario Riganò**, **Agostino Scaramuzzino**, **Nicola Trani**, **Michele Balice** di Pescara, **Guido De Domenico** di Bergamo, **Maria Gasparini** di Reggio Emilia, **Giuseppe Riviera** di Catania, membri. Sono stati inoltre nominati coordinatori regionali: **Enzo Baschera** per il Piemonte, **Giovanni Mariscotti** per l'Emilia, **Francesco Allegrini** per l'Umbria, **Antonio Totaro** per la Campania, **Domenico Lo Iacono** per la Sicilia Occidentale. Rimangono invariati il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Provvisori.

In ordine ai vari problemi la Giunta Nazionale e i Coordinatori Regionali hanno deliberato:

- **violenze nella scuola**: agire con tutti i mezzi a disposizione, compresi quelli giudiziari, per tentare di arginare una situazione dirompente programmata dalla stessa classe politica al potere;
- **riforma scolastica**: operare nelle linee del piano della CISNAL-SCUOLA "Creare una Scuola nuova" per costruire una Società nuova ed opporsi alla progettata demagogica riforma ministeriale del regolamento di disciplina;
- **nuove forme di reclutamento**: insistere presso gli organi competenti:

a) perché il quinto corso abilitante sia istituito in tutte le Università della Repubblica ed esteso a tutti i laureati;

b) perché siano sollecitamente istituiti ed immediatamente resi funzionanti i corsi abilitanti;

c) perché sia urgentemente presa in esame la proposta di legge Dinario n. 849 riguardante il ripristino della abilitazione didattica;

— **stato economico**: ferma restando la meta dello "stipendio unico", modifica delle tabelle di cui al recente D.P.R. 28712-12, n. 1079 ed integrale ristabilimento dei rapporti esterni ed interni fissati dalla legge 831/1961; calcolo della "indennità di contingenza" sull'intera fascia della retribuzione; corresponsione di assegni familiari non semplicemente figurativi ma rapportati alle reali necessità della famiglia; sollecita approvazione dei progetti di legge 2081 e 2337 per la rivalutazione dei compensi per l'attività sportiva

(attività complementare) a favore degli insegnanti di educazione fisica; indennità di espansione scolastica; reversibilità della pensione e della buonuscita; riconoscimento di tutti i servizi comunque prestati dal personale non insegnante e equa retribuzione del lavoro straordinario, che deve essere facoltativo e non obbligatorio;

— **stato normativo**: sollecita approvazione dello stato giuridico nel quale sia soprattutto delineata una figura di docente non degradato a semplice "assistente sociale"; e ciò sulla base degli emendamenti già proposti dalla CISNAL-Scuola. Tutto ciò premesso e allo scopo di evitare il ripetersi di situazioni che facciano trovare ancora una volta il personale docente e il personale non docente della Scuola di fronte al tradizionale "nulla di fatto", la Giunta Nazionale ed i Coordinatori Regionali del SISME-CISNAL hanno deciso lo stato di agitazione delle categorie, demandando alla Segreteria Nazionale ogni decisione in ordine ai modi e ai tempi di attuazione della protesta nella prospettiva di uno sciopero ad oltranza.

Corsi abilitanti e sistemazione del personale docente non di ruolo

Con la più grande amarezza dobbiamo constatare che l'annoso problema della sistemazione in ruolo dei professori incaricati minaccia di trascinarsi di anno in anno, senza che alcuna soluzione, buona o mediocre che sia, venga definitivamente presa e celermente attuata. La constatazione di questo inspiegabile e, staremmo per dire, delittuoso ritardo nel mantenere le promesse che in più riprese sono state solennemente fatte e che continuano ad essere fatte con tanta laggerezza è questa volta determinata dall'esame del "Testo Unificato delle proposte di legge riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo". Si tratta di un progetto di legge predisposto dal Comitato Ristretto dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati, recante norme per l'istituzione dei **Corsi Abilitanti** e per la successiva immissione nei ruoli degli abilitati, a somiglianza di quanto è avvenuto con la legge 603.

Come se il tempo possa essere fermato con una proposta di legge, nell'articolo 1 si parla di **Corsi Abilitanti** funzionanti dall'anno scolastico 1970-71 e di incarichi da conferire unicamente agli abilitati

a partire dall'anno scolastico 1971-72...

Non certo per menarne vanto, vogliamo ancora una volta ricordare che, nella riunione intersindacale del 1° dicembre 1969, siamo stati i soli a rilevare l'impossibilità da parte del Ministero della P. I. di riuscire in pochi mesi a preparare una concreta proposta di legge per la istituzione dei **Corsi Abilitanti**, a farla approvare dai due rami del Parlamento e a realizzare la istituzione e il funzionamento di tali Corsi col 1° ottobre 1970.

In conseguenza di ciò, avevamo proposto che non fossero bloccate le abilitazioni da conseguire col sistema tradizionale prima che fossero rese operanti le nuove norme sul reclutamento del personale docente. Nettamente contrari a questa nostra proposta si dichiararono non solo i rappresentanti della Triplice Confederale e dello S.N.A.F.R.I., ma anche quelli di qualche grosso Sindacato Autonomo. Morale della favola: il vecchio sistema per il conseguimento della abilitazione è stato abolito, il nuovo è di là da venire...

Fatta questa doverosa premessa, necessaria per stabilire le singole responsabilità, vogliamo a-

vanzare qualche riserva sul suddetto "Testo Unificato...". In linea di massima potremmo anche concordare con i criteri informativi cui si ispira il progetto di legge, se esso si riferisse soltanto alla Scuola Media inferiore, dato che i Corsi funzionanti per ogni provincia in tal caso potrebbero essere contenuti nel numero di sei, quanti sono i gruppi di materie d'insegnamento nella Scuola Media nata con la legge 1859.

Non riusciamo, invece, a comprendere come possano essere formati e funzionare i 57 Corsi necessari per coprire l'arco di tutte le materie che vengono insegnate negli Istituti Superiori di ogni tipo.

Pertanto ci auguriamo (e svolgeremo tutta l'azione che ci sarà possibile perché ciò avvenga) che la proposta di legge preparata dalla Commissione Ristretta dell'VIII Commissione della Camera venga approvata al più presto limitatamente alla Scuola Media e si continui col vecchio sistema, con tutte le modifiche e le correzioni che si riterrà di apportare, nella concessione delle abilitazioni per quanto riguarda le materie insegnate nelle Scuole di II grado.

Il nostro giudizio favorevole riguarda, come abbiamo detto, i criteri di massima per quel che si riferisce all'immissione in ruolo degli abilitati e all'obbligatorietà di una prova rivolta ad accertare la "capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo". Su questo punto, naturalmente, ci riserviamo di esprimere un giudizio più preciso, quando il Ministro della P. I., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 4, ultimo comma) avrà stabilito le prove di esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso e avrà aggiornato i programmi di esame per le classi già esistenti.

Allo scopo di rimediare con provvedimenti di emergenza al danno derivante alla Scuola dall'enorme quantità di professori non di ruolo, oltre ad insistere per la sollecita attuazione della legge 468, ripetiamo le nostre richieste, già avanzate al Ministero e fatte presenti ai parlamentari amici.

In primo luogo, in netto contrasto con tutti gli altri Sindacati (nessuno escluso), abbiamo a suo tempo manifestato il nostro consenso al 5° corso universitario abilitante, perché esso sia istituito in tutte le Università della Repubblica e sia aperto a tutti i professori già laureati che ne facciano domanda. Ciò al duplice fine di sfoltire la massa di coloro che faranno rezza per la iscrizione ai Corsi Abilitanti e di stabilire un punto fermo per il futuro.

In secondo luogo, sempre con l'intendimento di facilitare al massimo l'immissione in ruolo degli incaricati, abbiamo insistito e continueremo ad insistere perché sia preso in seria considerazione dal Ministero e prontamente discusso in Parlamento il progetto di legge n. 849, presentato al Senato il 30 ottobre 1969 dal senatore Carmelo Dinario, col quale si propone che sia conferita la cosiddetta **abilitazione didattica** agli incaricati con quattro anni di servizio, riducibili a due per gli ex combattenti e assimilati.

Terminiamo queste brevi note, assicurando i moltissimi colleghi non di ruolo iscritti al SISME o simpatizzanti che continueremo a batterci con tutte le nostre forze, come abbiamo fatto finora, affinché la soluzione dei loro problemi, anzi del loro problema, rendendo ad essi giustizia, arrechi un notevole contributo alla normalizzazione della Scuola Italiana.

PARIDE DE BELLA

DALLE PROVINCE

A Piacenza proposta una convenzione per l'assistenza sanitaria ENPAS

Concreto apporto del rappresentante della CISNAL-SCUOLA

Nei giorni scorsi si sono svolte a Piacenza due riunioni fra rappresentanti delle organizzazioni mediche e dei Sindacati dei dipendenti dello Stato per esaminare la situazione dell'assistenza ENPAS in atto e alla luce delle prospettive future con particolare riferimento alle prestazioni mediche generiche e specialistiche.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni medici condotti e medici dentisti, dei sindacati medici, medici specialisti, medici ambulatoriali e, per i dipendenti statali, i dirigenti del sindacato Cgil, Cisl, Uil, Dirstat, Sasmi, Autonomo Tasse, Sinascel, Snadas, Snat, Snsn, Cisl scuole superiori I e II grado.

Per la CISNAL-SCUOLA è intervenuto il prof. Mariscotti che ha portato un concreto contributo di proposte nel corso delle due tornate di lavoro.

Dopo ampia ed approfondita discussione tutti i rappresentanti della classe medica e delle associazioni sindacali statali hanno concordato all'unanimità di sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi ed associati le seguenti proposte:

Predisporre una Convenzione che possa essere attuata sollecitamente nella Provincia di Piacenza anche a titolo sperimentale.

Tale Convenzione deve corrispondere alle seguenti fondamentali esigenze:

1) dare ampia garanzia agli assistiti di una prestazione medica qualificata nell'ambito della libera scelta e del rapporto di fiducia tra medico ed assistito;

2) comportare un contenimento dell'intervento finanziario dell'assistito;

3) condizionare la lievitazione della richiesta medica e della spesa farmaceutica fatale e fallimentare se si dovesse imporre all'ENPAS una assistenza tipo INAM.

Una Convenzione che presenti attuabili i presupposti sopra

esposti potrebbe essere formulata in questi termini:

1) Convenzione tra Ordine dei Medici — ENPAS — Associazione Sindacali degli Statali per una assistenza medica generica e specialistica ambulatoriale e domiciliare attraverso elenchi di sanitari appositamente costituiti, tenuti e regolamentati dall'Ordine dei Medici che erogino l'assistenza alla tariffa minima nazionale vigente nella provincia;

2) impegno da parte dell'ENPAS verso le associazioni sinda-

cali dei propri assistiti di rimborsare il 75% della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni mediche generiche e specialistiche o comunque un importo non inferiore a quello corrisposto per una eventuale assistenza diretta;

3) le Associazioni Sindacali degli statali riconfermano la loro irrinunciabile aspirazione per l'assistenza diretta farmaceutica ed opzionale per l'assistenza ospedaliera e Case di Cura Private.

Impedita a Roma

(Continua da pag. 1)

sindacale si revoca autorizzazione concessa".

Secondo il Provveditore — sempre bontà sua — in una città come Roma è possibile svolgere qualsiasi manifestazione senza dare alla stessa una adeguata pubblicità. Dica piuttosto che la situazione politica del momento gli ha consigliato un gesto che rispondesse a quella logica di cui si è parlato prima.

Si è voluto impedire ad una Organizzazione sindacale della scuola e ai suoi dirigenti di far conoscere a schiere sempre più vaste di docenti, genitori ed alunni il proprio pensiero sui problemi di riforma degli ordinamenti scolastici e sul come i sindacati della CISNAL-Scuola vedono la figura del nuovo docente e la sua collaborazione nel quadro delle forze sociali italiane.

Si è voluto soprattutto impedire che di una tale tematica affrontata e sviluppata con precisione, chiarezza e forza di persuasione si facesse portavoce al Parlamento nella sua veste di componente della commissione Pubblica Istruzione della Camera, un uomo che risponde al nome di Giorgio Almirante.

Ma l'offesa discriminante arrecata agli uomini di nostra parte se ha avuto degli sviluppi di ordine politico, non può non averne altri di ordine sindacale.

E intanto: perché il Procuratore Tornese invece di occuparsi delle cose politiche non provvede a porre rimedio alle prepotenze cui sono fatti oggetto i docenti e i discenti desiderosi, i primi di insegnare e i secondi di imparare? Perché il Provveditore Tornese non pensa a richiamare il medico di fiducia dell'amministrazione scolastica provinciale ad un più corretto, educato ed umano comportamento? Perché il Provveditore Tornese non vigila sulla gestione del Patronato scolastico di Roma? Perché il Provveditore Tornese non agisce in maniera opportuna perché le prossime prove orali del concorso magistrale non siano contestate?

Potremmo continuare all'infinito... ma non vogliamo ingombrare ancora la mente del Provveditore Tornese, perché è bene che essa resti libera per negarci ancora il diritto a tenere riunioni sindacali nelle scuole che, peraltro, in questo periodo possono essere trasformate in sale da ballo, in piena armonia con il carnevale che impazza...

Proposti dai Sindacati della CISNAL - SCUOLA

Gli emendamenti al d.d.l. sullo stato giuridico

PERSONALE DIRETTIVO
ISPETTIVO E DOCENTE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria;

a) per la disciplina dello stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e insegnante della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei Conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte nell'Accademia nazionale di danza;

b) per il riordinamento degli organi collegiali di istituti e scuole di istruzione materna, elementare, secondaria ed artistica.

Lo stato giuridico dovrà delineare una nuova figura di docente, di capo di istituto, di ispettore scolastico, di direttore didattico, il cui impegno professionale corrisponda alle esigenze di una scuola moderna adeguata allo sviluppo della società italiana. In tale stato giuridico la posizione del predetto personale verrà riconsiderata nei suoi vari aspetti anche economici, tenuto conto, per quanto possibile, delle modifiche conseguenti al riassetto generale di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 249 e successive modificazioni, dei rapporti interni ed esterni stabiliti con la legge 28 luglio 1961, n. 931, nella misura in cui sarà previsto un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste dalla nuova struttura della scuola.

Saranno riordinati i ruoli, tenuto conto del titolo richiesto per l'accesso all'insegnamento, del grado della scuola, dell'impegno culturale e professionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, anche delle responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni relative.

Si farà luogo, altresì, alla ristrutturazione delle carriere, in modo da eliminare alcune anomalie esistenti — quali i rapporti tra presidi di prima categoria, presidi di seconda categoria, professori di ruolo A, ed i diversi sviluppi di carriera dei professori diplomati dei vari gradi — e da armonizzare meglio la carriera degli insegnanti.

Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo dovrà inoltre:

1) garantire la effettiva libertà di insegnamento e di sperimentazione didattica, nel quadro dei principi garantiti dalla Costituzione e nel rispetto del diritto degli alunni al pieno sviluppo della loro personalità;

2) definire i doveri, i diritti e le attribuzioni connessi con la funzione direttiva, con la funzione ispettiva e con la funzione docente;

3) determinare gli obblighi di servizio, distinguendo fra essi, per il personale docente, quelli di insegnamento, con l'indicazione degli orari, nella prospettiva di realizzazione della scuola integrata aperta alle esigenze della società, impegnata a conseguire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dell'allievo in stretta collaborazione con la famiglia;

4) determinare le forme e le modalità di reclutamento degli insegnanti, che dovrà avvenire di regola mediante concorsi per esami o per titoli ed esami, salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione, con riferimento alle scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica. Potrà essere previsto che gli idonei dei concorsi e, per gli istituti e le scuole dell'istruzione secondaria ed artistica, anche i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, siano iscritti in graduatorie speciali ad esaurimento, aggiornabili, formate sulla base della valutazione di titoli di merito e di servizio. Dette graduatorie saranno utilizzate per il conferimento di nomine in ruolo per un'aliquota dei posti e delle cattedre di ruolo annualmente vacanti, detratte le riserve di legge;

5) prevedere l'accesso alle carriere ispettive e direttive della scuola materna ed elementare ed alla carriera direttiva di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica mediante concorso per titoli ed esame, anche a conclusione di corsi di preparazione e di formazione, tendenti ad accertare il possesso della cultura e della capacità ad assolvere, in collaborazione con gli organi collegiali democraticamente eletti, i compiti inerenti alla funzione. Potranno essere previste graduatorie ad esaurimento, aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, formate sulla base dei risultati del concorso e della valutazione di altri titoli di merito e di servizio. Sarà prescritto il possesso della laurea, ferme restando, per l'accesso alla carriera direttiva della scuola materna ed elementare, le disposizioni vigenti, limitatamente al personale insegnante in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati;

6) disciplinare l'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi, secondo l'ordine di graduatoria;

7) stabilire la disciplina del periodo di prova, la cui durata, limitatamente agli effetti giuridici, non potrà essere superiore ad un anno, con previsione, peraltro, del caso di proroga per insufficienza di elementi atti alla pronuncia del giudizio di idoneità o di idoneità;

8) disciplinare i trasferimenti a domanda e le assegnazioni provvisorie di sede, da disporsi sulla base di graduatorie compilate secondo una tabella di valutazione che tenga conto dei motivi di famiglia e dei titoli di servizio. Particolari garanzie saranno previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, su conforme parere dei competenti organi collegiali;

9) disciplinare i passaggi di cattedra nell'ambito di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di pari grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio. Sarà altresì prevista la possibilità di passaggio, in altro ordine e grado di scuola, del personale di ruolo in possesso del prescritto titolo di idoneità o di abilitazione, mediante l'inserimento nelle graduatorie speciali ad esaurimento, aggiornabili, di cui al precedente numero 4, con adeguata valutazione, ad ogni effetto, del servizio prestato nel ruolo di provenienza;

10) regolare la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari con le più ampie garanzie di effettiva tutela anche dinanzi ai competenti organi collegiali;

11) disciplinare la materia dei congedi e delle aspettative, compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio. Saranno indicati gli organi competenti a concederli;

12) stabilire adeguate forme di valutazione periodica da servizio, in sostituzione delle note di qualifica e dei rapporti informativi;

13) stabilire norme per l'organizzazione di corsi in collaborazione con le Università, al fine del periodico aggiornamento culturale e professionale;

14) prevedere che le forme di abbreviazione della carriera, attraverso concorsi per merito distinto, tengano conto anche dei risultati dei corsi di aggiornamento culturale e professionale frequentati, dell'attività di sperimentazione didattica esplicita nell'ultimo quinquennio, nonché delle attività di studio e di ricerca;

15) prevedere norme di tutela delle libertà sindacali. Sarà in particolare disciplinato il diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni;

16) regolare ogni altro aspetto dello stato giuridico e, in particolare, i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la restituzione ai ruoli di provenienza, per la riammissione in servizio, per i comandi, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni per sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura delle funzioni del personale e alla esigenza di armonizzazione della materia con la disciplina generale relativa agli impiegati civili dello Stato.

Art. 1, comma 1

Emendamento modificativo.

Sostituire le parole "entro un anno" con le parole "entro sei mesi".

Art. 1, comma 2

Emendamento sostitutivo da considerarsi subordinato ed in alternativa all'emendamento aggiuntivo Art. 1, comma 4-bis.

Dopo le parole: "...nei suoi aspetti anche economici" aggiungere: "Sulla base del mantenimento dei rapporti interni ed esterni fissati con la legge 28 luglio 1961, n. 931. Ad ogni variazione del trattamento economico del personale della carriera direttiva e di quello degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello stato si avrà l'automatica variazione del trattamento economico del personale direttivo e del personale docente ed ispettivo della scuola, si da mantenere, col su indicato personale civile e militare dello Stato, i rapporti retributivi fissati dalla richiamata legge 28 luglio 1961, n. 931".

"Il nuovo trattamento economico decorrerà dal..."

Art. 2, alinea 3)

Emendamento modificativo.

"3) determinare, nella prospettiva di realizzazione della scuola a tempo pieno aperta alle esigenze della società, impegnata a conseguire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dell'allievo in stretta collaborazione con la famiglia:

— l'obbligo di prestazioni di insegnamento e di servizio, con la indicazione degli orari;

— la facoltatività di prestazioni straordinarie;

— la non incompatibilità, per il personale docente, all'esercizio delle libere professioni".

Art. 1, comma 2

Emendamento sostitutivo da considerarsi subordinato ed in alternativa all'emendamento aggiuntivo Art. 1, comma 4-bis.

Sopprimere le parole da "tenuto conto" a "della scuola".

Art. 1, comma 4

Emendamento aggiuntivo.

Dopo le parole:

— alla ristrutturazione delle carriere... meglio la carriera degli insegnanti; aggiungere le parole

— alla completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra il personale maschile e il personale femminile".

Art. 1, comma 4-bis

Emendamento aggiuntivo.

L'aspetto economico e la ristrutturazione delle carriere saranno informati al principio secondo cui a parità di mansioni corrisponda uguale trattamento, in modo che:

— in ogni ruolo, al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola sia corrisposto lo stipendio uguale a quello attualmente corrispondente all'ultimo parametro;

— tale unico parametro sia la base per gli scatti biennali per anzianità di servizio.

Al personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola saranno inoltre corrisposte:

— la indennità di espansione scolastica;

— la aggiunta di famiglia commisurata alla spesa media mensile pro capite rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica;

— la indennità integrativa speciale calcolata sulla intera retribuzione.

Il nuovo trattamento economico decorrerà dal 1° gennaio '72".

Art. 2, alinea 1)

Emendamento sostitutivo.

Sostituire le parole dell'intero alinea 1) con le parole:

"1) garantire una effettiva libertà di insegnamento intesa:

— come scelta, da parte del docente, della metodologia e delle forme di sperimentazione didattica;

— come concreta, libera e responsabile attività sia formativa che informativa diretta allo sviluppo culturale e civico dell'allievo, rispettandone la personalità;

— come indipendenza da qualsiasi pressione o da indirizzi che tendano ad eludere l'esplicazione delle suddette libertà; e tutto ciò nell'ambito delle norme generali sull'istruzione".

Art. 2, alinea 10 bis

Emendamento aggiuntivo.

"10 bis) regolare le procedure e fissare i termini per la presentazione e per la decisione dei ricorsi in materia di stato giuridico".

Art. 3, comma 2

Emendamento sostitutivo.

Sopprimere le parole "facoltativa dei rappresentanti del Comune"...

... "agli organi collegiali della scuola, compresi"...

... "I rappresentanti designati non partecipano alle riunioni degli organi collegiali riuniti in sede giudicante per la valutazione del profitto degli alunni".

Art. 3, comma 2

Emendamento sostitutivo.

Sopprimere le parole:

... "facoltativa dei rappresentanti del Comune"...

... "agli organi collegiali della scuola, compresi"...

... "I rappresentanti designati non partecipano alle riunioni degli organi collegiali riuniti in sede giudicante per la valutazione del profitto degli alunni".

RIORDINAMENTO
ORGANI COLLEGIALI

Art. 3.

Negli istituti e scuola di istruzione materna, elementare, secondaria ed artistica, saranno previsti i seguenti organi collegiali, le cui strutture e funzioni saranno determinate, con le norme delegate, al fine di accentuarne il carattere di organi di governo, per la realizzazione dell'autonomia e della partecipazione, nella gestione della scuola, sotto il profilo tecnico-didattico-culturale e in rapporto anche alle locali esigenze socio-economiche:

— Consiglio di istituto

— Consiglio di presidenza o di direzione

— Collegio dei docenti

— Consiglio di classe e di interclassi.

Nel Consiglio di istituto, presieduto dal direttore o preside, saranno rappresentate le famiglie e le varie componenti della comunità scolastica e sarà assicurata la partecipazione facoltativa dei rappresentanti del Comune, e, a livello d'istruzione secondaria superiore ed artistica, degli studenti. Il numero dei rappresentanti sarà stabilito, distintamente per la scuola materna ed elementare e per la scuola secondaria ed artistica, in rapporto al numero delle classi funzionanti. I membri saranno eletti distintamente dalle singole componenti all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Consiglio avrà competenza a deliberare su tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi della scuola e in particolare sull'organizzazione delle attività culturali e integrative della scuola medesima. Designerà altresì i propri rappresentanti in seno agli organi collegiali della scuola, compresi i Consigli di amministrazione delle casse scolastiche e degli istituti dotati di autonomia amministrativa. I rappresentanti designati non partecipano alle riunioni degli organi collegiali riuniti in sede giudicante per la valutazione del profitto degli alunni.

Sarà riordinato il Consiglio scolastico provinciale estendendo le competenze alla scuola materna e alla scuola secondaria ed artistica. Il nuovo Consiglio si articolerà in due sezioni: una per la scuola materna ed elementare, l'altra per la scuola secondaria ed artistica. Sarà prevista, nel seno della prima sezione, una Giunta che assorbirà le competenze del Consiglio di disciplina per i maestri elementari. Saranno riviste ed ampliate le attribuzioni del Consiglio che dovranno coprire ogni aspetto della organizzazione della scuola e delle altre attività connesse, compresa quella dell'educazione

Art. 2 bis

Emendamento aggiuntivo.

"Sarà istituito, in ogni scuola o istituto, il direttore amministrativo perché ad esso siano demandate le responsabilità non didattiche".

Art. 3, comma 2

Emendamento sostitutivo.

Sopprimere le parole:

... "facoltativa dei rappresentanti del Comune"...

... "agli organi collegiali della scuola, compresi"...

... "I rappresentanti designati non partecipano alle riunioni degli organi collegiali riuniti in sede giudicante per la valutazione del profitto degli alunni".

(Continua a pag. 4)

NOTIZIE IN BREVE

APPLICAZIONE LEGGE N. 603 — Per le nomine conferite ai sensi della Legge 25 luglio 1966, n. 603, i colleghi inseriti nella graduatoria nazionale si sono visti attribuire la decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1967, 1968, 1969 anziché dal 1° ottobre 1966 come prescrive l'art. 8 della Legge suindicata.

Assunte le necessarie informazioni presso l'Ufficio competente la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL è in grado di precisare che, terminato il periodo di straordinario con esito positivo, gli stessi colleghi avranno riconosciuta d'ufficio e a tutti gli effetti la decorrenza in carriera dal 1° ottobre 1966, così come prescrive la Legge.

BENEFICI AGLI EX COMBATTENTI — Deputati che affiancano la CISNAL hanno presentato una proposta di legge che estende i benefici della legge 336 ai mutilati ed agli invalidi per causa di servizio, nonché ai cittadini mobilitati civili che abbiano prestato servizio in località colpite da incursioni aeree e navali.

PROROGA PER LE DOMANDE DI IMMISSIONE NELLA MEDIA — Con un comunicato dell'ufficio stampa del ministero della pubblica istruzione è stato prorogato al 2 marzo 1971 il termine per la presentazione delle domande e relative documentazioni per gli aventi titolo alla immissione nei ruoli della scuola media fissato in precedenza al 10 febbraio c.a.

ABILITAZIONE SCUOLE MEDIE — La G.U. 27-1-1971 pubblica il D.P.R. 27-5-1970 n. 1207 contenente modifiche al D.P.R. 23-8-1968 n. 1129 sullo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio professionale dell'insegnamento nelle Scuole Medie.

Il decreto dispone la validità — ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per disciplina o gruppi di disciplina nella Scuola Media — dei diplomi di abilitazione rilasciati a norma di precedenti disposizioni.

Tra le discipline interessate alla nuova disposizione vi sono: contrabbasso, strumento a fiato, musica e canto corale (per la educazione musicale); disegno e storia dell'arte (per l'educazione artistica).

DIRAMATE DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per la retrodatazione della nomina in ruolo

LE NUOVE DISPOSIZIONI ACCOLGONO UN'ISTANZA DEL SINAIE

La Direzione Generale Istruzione Elementare il 27 gennaio scorso ha inviato ai Provveditori agli Studi la circolare — prot. n. 608 — avente per oggetto: Legge 27 febbraio 1963 n. 226. Retrodatazione della nomina in ruolo. Ecco il testo della circolare:

"Il Consiglio di Stato — Sezione VI — con decisione n. 640, in data 13 gennaio 1970, pubblicata in data 26 ottobre 1970, ha affermato il principio che il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo, previsto dalla legge in oggetto, non può ritenersi limitato a quei soggetti già inquadrati nei ruoli alla data di entrata in vigore della citata legge n. 226/63, e, pertanto, esso è applicabile anche a coloro che entrino a far parte dei detti ruoli in epoca successiva a tale data, sempre che, come già si è detto, essi siano in possesso di tutti gli altri requisiti della stessa legge".

Tanto si comunica affinché le SS.LL. tengano conto di tale principio in occasione di eventuali richieste di retrodatazione della nomina ai sensi della legge citata".

E' stato accolto, così, quanto la Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL aveva chiesto con una lettera al Ministero della Pubblica Istruzione. Nella lettera, tra l'altro, era detto:

"La richiesta è mutuata dal fatto che la predetta legge non è applicata in maniera univoca, diversa essendo l'interpretazione che di essa è stata data dalle varie Direzioni Generali del Ministero della Pubblica Istruzione. D'altra parte è da tenere presente che il Consiglio di Stato, con giurisprudenza convalidata, ha precisato in modo inequivocabile il significato e l'ambito della legge.

La legge n. 226 pone, infatti, due sole condizioni per la sua applicazione:

- 1) che l'insegnante si sia trovato in servizio il 23-3-39;
- 2) che il medesimo sia di ruolo.

La legge parla di personale direttivo e docente "iscritto" nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio, senza delimitare l'epoca alla quale l'iscrizione debba risalire: essa dispone in favore di tutti i trentanovisti che man mano verranno iscritti in ruolo e non di quelli soltanto che già

fossero in ruolo al momento della sua entrata in vigore.

La circolare n. 71, prot. 7989/13 Direzione Generale Istruzione Elementare del 28-2-1964, interpretando erroneamente la legge in oggetto, ha preteso che l'iscrizione in ruolo dovesse intendersi già avvenuta alla data della sua entrata in vigore".

Dopo avere confutato le disposizioni della circ. n. 71 ed illustrato le sentenze del Consiglio di Stato, la lettera del SINAIE così continuava:

"Da quanto precede consegue che la citata circolare n. 71 è viziata nella legittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere e della violazione di legge e che la medesima è pure incostituzionale, perché una disparità di trattamento a soggetti che sono in possesso del medesimo titolo che dà diritto alla retrodatazione.

Appare altresì chiara l'assurdità della situazione che nello stesso Ministero della Pubblica Istruzione alcune Direzioni adottino una interpretazione e altre una interpretazione opposta della stessa legge, pur sussistendo pareri e decisioni univoci del Consiglio di Stato".

Gli emendamenti della Cisnal - Scuola

(Continua da pag. 3)

permanente, nell'ambito provinciale. Ne saranno determinati la composizione, il funzionamento ed il sistema di elezione o di designazione nei membri in modo da garantire la presenza in esso dei rappresentanti di tutte le categorie del personale direttivo, ispettivo e docente di scuole ed istituti statali, paragrafi o legalmente riconosciuti, delle famiglie, degli studenti, del mondo economico e del lavoro, dei Comuni, della Provincia.

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, un decreto avente valore di legge ordinaria per la disciplina degli aspetti peculiari del rapporto di impiego e delle funzioni del personale non insegnante degli istituti e scuole secondarie ed artistiche, in ordine:

a) alle attribuzioni proprie di ciascuna carriera, con determinazione degli orari e degli obblighi di servizio, in rapporto anche allo orario delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività dell'istituto, a funzionamento diurno, pomeridiano o serale, e nella prospettiva d'una scuola integrata.

Le prestazioni in eccedenza agli orari ed agli obblighi di servizio saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti per il personale civile;

b) alla determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi, della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio e delle attività di cui al punto precedente;

c) all'assunzione, nei limiti delle vacanze dell'organico, del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria attraverso concorsi per titoli, indetti ad espletare per ogni provincia, con graduatorie permanenti ed aggiornabili. Sarà prevista l'assunzione in ruolo dopo un biennio di servizio senza demerito;

d) alla disciplina delle sostituzioni temporanee in casi di assenza — per durata superiore a due mesi, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario — del personale ausiliario di ruolo o non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento della scuola. Per le sostituzioni saranno utilizzate,

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, un decreto avente valore di legge ordinaria per la disciplina dello stato giuridico e per la ristrutturazione delle carriere del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Lo stato giuridico dovrà indicare i nuovi ruoli, tenendo conto dell'impegno culturale e professionale richiesto al personale, nonché delle responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni relative.

Si farà luogo, altresì, alla ristrutturazione delle carriere tenendo conto, ove sia possibile, dei riferimenti paralleli nell'ambito del personale della scuola, nonché dei rapporti interni nell'ambito dei ruoli del personale non insegnante, nella misura in cui sarà previsto un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni.

Art. 4 bis

Lo stato giuridico di cui al precedente articolo dovrà inoltre fissare ogni altro aspetto peculiare del rapporto d'impiego e delle funzioni del personale degli istituti e scuole secondarie ed artistiche in ordine:

a) alle attribuzioni proprie di ciascuna carriera, con determinazione degli obblighi di servizio.

Le prestazioni in eccedenza agli obblighi di servizio saranno retribuite in conformità ad apposite tabelle e nei limiti che saranno fissati dal decreto delegato a emanarsi in forza della presente legge;

b) alla determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi, della popolazione scolastica, dei laboratori, delle

in quanto possibile, le graduatorie di cui alla precedente lettera c);

e) alla partecipazione dei rappresentanti del personale, democraticamente eletti, al Consiglio di istituto di cui al primo comma del precedente articolo 3;

f) alla partecipazione del segretario o del segretario-ragioniere-economista, con funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione degli istituti ed autonomia amministrativa e delle Casse scolastiche;

g) alla tutela delle libertà sindacali con i criteri e con i principi indicati al n. 15 del precedente art. 2;

h) alla disciplina di ogni altro aspetto peculiare del rapporto di impiego, ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con riguardo all'esercizio delle mansioni di natura particolare.

officine, delle strutture degli edifici, degli obblighi di servizio e delle attività di cui al punto precedente, nonché per i convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al numero dei convittori e dei semiconvittori;

e) all'assunzione nei limiti delle vacanze dell'organico, del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria attraverso concorsi per titoli, indetti e espletati per ogni provincia, con graduatorie permanenti ed aggiornabili.

Sarà prevista l'assunzione in ruolo dopo un anno di servizio senza demerito. Per il personale delle carriere di concetto, esecutivo ed ausiliario in servizio non di ruolo alla data di applicazione della presente legge, sarà prevista l'assunzione in ruolo secondo la disposizione del comma precedente;

d) alla disciplina delle sostituzioni temporanee in caso di assenza — escluso il periodo di congedo ordinario — del personale esecutivo ed ausiliario, di ruolo o non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole o dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale. Per le sostituzioni saranno utilizzate, in quanto possibile, le graduatorie di cui alla precedente lettera c).

In ogni altro caso sarà prevista e regolamentata l'assunzione temporanea di personale non di ruolo;

d) bis) alla partecipazione dei rappresentanti del personale non insegnante, democraticamente eletti, a tutti gli organi centrali e periferici preposti all'amministrazione delle scuole o istituti;

e) alla partecipazione dei rappresentanti del personale, democraticamente eletti, al Consiglio di istituto di cui al 1° comma del precedente articolo 3;

f) alla partecipazione del direttore amministrativo alla riunione del Consiglio di amministrazione degli istituti ad amministrazione autonoma e delle Casse Scolastiche, con funzioni di segretario dei Consigli medesimi;

f) bis) alla partecipazione del funzionario che avrà la responsabilità del convitto annesso agli istituti di istruzione tecnica e professionale, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione degli istituti ad amministrazione autonoma;

g) alla tutela delle libertà sindacali con i criteri e con i principi indicati al punto 15) del precedente articolo 2;

h) al riferimento allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato per quanto non è espressamente previsto nei precedenti punti.

Art. 4 ter

Emendamento aggiuntivo.
"Sono estese a favore del personale non docente le norme relative alla indennità di espansione scolastica, alla aggiunta di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui al precedente articolo 1".

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui al precedente art. 1 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Le norme delegate di cui agli articoli 1 e 4 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una Commissione composta di 10 senatori e di 10 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria, artistica, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, e da 4 esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in Testo Unico le norme emanate ai sensi della presente legge con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 9 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni che siano con esse compatibili.

Art. 8.

Le norme delegate andranno in vigore dal primo ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra data della pubblicazione e il primo ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

Art. 5

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 4bis, ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Sarà prevista, altresì, la valutazione ai fini giuridici ed economici del servizio non di ruolo comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo dal personale non insegnante in servizio alla data di applicazione della presente legge, fino ad un massimo di cinque anni. La predetta valutazione sarà consentita anche per il servizio prestato nella carriera inferiore a quella di appartenenza, nella misura del cinquanta per cento. Il servizio non di ruolo, di ruolo aggiunto e di ruolo transitorio prestato nella categoria immediatamente inferiore, col possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza, sarà valutato ai fini giuridici ed economici, per i due terzi fino ad un massimo di anni quattro.

Art. 6

Emendamento modificativo.
Sostituire le parole "integrata da 12 rappresentanti dei sindacati" con le parole "integrata da venti rappresentanti dei sindacati".

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Autorizz. Tribunale di Roma
n. 10747 del 24 gennaio 1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8
Roma